



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 1311/11/15804

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. n. 56 del 17/04/2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

Interrogazione a risposta scritta

**Oggetto: art. 1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
procedure di stabilizzazione dei precari del SSR e IZSM**

I sottoscritti consiglieri regionali, Valeria Ciarambino e Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto

Premesso che:

- a) il fenomeno del precariato, quale forma di assunzione di personale con contratti temporanei in deroga ai principi del concorso e della predeterminazione degli organici, costituisce ormai una caratteristica strutturale della pubblica amministrazione italiana ed ha assunto proporzioni considerevoli in coincidenza con il blocco delle assunzioni;
- b) la c.d. Legge Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), ultimo intervento normativo in ordine temporale, detta le regole volte alla eliminazione di forme di precariato nelle amministrazioni, alla riduzione del ricorso dei contratti a termine ed alla valorizzazione della professionalità acquisita;

Premesso, altresì, che:

- a) il comma 10 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che: *"per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione"*;
- b) le procedure di stabilizzazione introdotte dall'art. 1, comma 543, della L. 208/2015, prevedono l'espletamento di una procedura concorsuale straordinaria - di cui il 50% massimo riservabile al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Preso atto che:


- la Direzione Generale per la Tutela della Salute ad il Coordinamento del SSR con nota prot. n. 821974 del 27/12/2018 ha invitato le aziende ad adottare un provvedimento entro il 31/12/2018 con il quale *“danno mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le azioni propedeutiche al processo...”*;
- con successiva nota prot. n. 179104 del 27.03.2019, la Direzione competente fornisce chiarimenti alle aziende precisando che: *“nell’indizione di procedure concorsuali riservate, si deve tenere in debito riferimento il comma 2 dell’art. 20 ed il comma 543 dell’art. 1 della l. 208/2015, per gli specifici profili giuridici interassi, nonché per il possesso alla data di pubblicazione del bando di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato (...)”*;

Rilevato che:

- l’azienda ospedaliera specialistica dei Colli, in data 10/04/2019, ha pubblicato un avviso di ricognizione circa la presenza di eventuali destinatari delle procedure concorsuali riservate previste dell’ art. 1, co. 543, L. n. 208/2015 espressamente richiamato dal comma 10 dell’art. 20 Dlgs n. 75/2017;
- l’Asl Napoli 1 Centro ha pubblicato in data 21/01/2019 un avviso di ricognizione del personale assunto con contratto di lavoro flessibile e in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dall’art. 543 della legge art. 1, co. 543, L. n. 208/2015;
- l’Aorn Cardarelli ha pubblicato in data 28/12/2018 la determina n. 1371 ad oggetto *“Art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017 - Art. 1, co. 543, L. n. 208/2015. Avvio procedure di stabilizzazione per personale precario”*;

Ritenuto che:

- a) le citate note regionali non possono in alcun modo essere interpretate nel senso di estendere i requisiti e/o i limiti temporali per l’indizione delle procedure straordinarie di cui alla legge n. 208/2015, che, in ogni caso, devono rispettare i termini stabiliti dalla fonte primaria legislativa. Ed invero, l’art. 20, co. 10 del D.lgs. 75/2017 ha disposto una proroga per le procedure in discorso, stabilendo che le stesse potevano essere avviate entro il 31.12.2018 e concluse entro il successivo 31.12.2019;
- b) l’ampliamento dei requisiti e/o dei termini comporterebbe la stabilizzazione di soggetti non legittimati e sarebbe lesivo dei principi volti a garantire l’adeguato accesso dall’esterno, nonché sarebbe pregiudizievole delle legittime aspettative del personale in possesso dei requisiti prescritti dalla norma;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- c) in difetto di una ulteriore proroga disposta ex lege le procedure non avviate o non concluse nei termini anzidetti risultano adottate in carenza di potere in conseguenza del mancato rispetto degli inderogabili presupposti temporali stabiliti dalla fonte primaria;

**Tanto premesso, preso atto, rilevato e ritenuto
si interroga per sapere:**

- 1) quali avvisi di ricognizione e procedure straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015 sono state indette successivamente al termine del 31 dicembre 2018 dalle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- 2) se si ritiene che gli avvisi elencati nel rilevato sono conformi a quanto prescritto dal Dlgs 75/2017 e dalla l. n. 208/2015, art, 1 comma 543,
- 3) se la Direzione Generale Tutela della Salute ha monitorato e controllato la correttezza delle procedure di stabilizzazione dei precari attuate nelle aziende del sss e Izm, con i relativi esiti;
- 4) quali azioni si intraprenderanno nel caso di acclarata difformità.

Ciarambino

Viglione